

Regolamento del Centro Biblioteca della Scuola Normale Superiore

(Emanato con D.D. n. 399 del 30 settembre 2013 e pubblicato in pari data all'Albo Ufficiale della Scuola)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, struttura e funzionamento del centro di supporto della Scuola Normale Superiore (di seguito Scuola) denominato "Biblioteca della Scuola Normale Superiore" (di seguito Biblioteca).

Art. 2

Finalità

1. La Biblioteca ha come proprio fine la conservazione, la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio bibliografico della Scuola.

Art. 3.

Attività della Biblioteca

1. La Biblioteca provvede:
 - a. alla conservazione e tutela del patrimonio bibliografico della Scuola assicurandone la fruizione anche con modalità digitali e telematiche;
 - b. al trattamento dell'informazione bibliografica assicurandone l'accessibilità e la diffusione;
 - c. alla valorizzazione del patrimonio librario, a stampa e manoscritto, della Scuola, sia su supporto cartaceo, sia elettronico, sia di altra natura;
 - d. allo sviluppo e incremento del patrimonio bibliografico e librario della Scuola e degli strumenti di ricerca bibliografica elaborati nel rispetto degli standard nazionali e internazionali;
 - e. a promuovere la cooperazione con altre biblioteche e sistemi bibliotecari nazionali e internazionali al fine di condividere le risorse e ottimizzare i servizi offerti.
2. La Biblioteca al fine di accrescere il patrimonio bibliografico e librario della Scuola, può proporre al Consiglio Direttivo l'acquisto di fondi bibliografici e librari di particolare valore storico, culturale e scientifico.

Art. 4

Il Presidente

1. Il Presidente del Centro è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore, tra i professori di ruolo della Scuola. L'incarico ha durata biennale e può essere rinnovato. Può essere altresì nominato Presidente del Centro un professore che svolga totalmente la propria attività presso la Scuola sulla base di un'apposita convenzione con l'Ateneo di appartenenza, purché questa scada posteriormente alla durata dell'incarico da conferire.
2. Al Presidente spetta:
 - a. rappresentare la Biblioteca;
 - b. convocare e presiedere il Comitato scientifico di cui all'art. 5;
 - c. predisporre il piano annuale delle attività;

- d. promuovere un'efficace e coordinata attività della struttura.
3. Il Presidente, sentito il Direttore della Scuola, può nominare un vicepresidente scelto tra i membri del Comitato scientifico.

Art. 5

Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico esercita funzioni di indirizzo scientifico in ordine alle scelte culturali e alla programmazione delle attività e iniziative del Centro. È composto:
 - a. dal Presidente del Centro;
 - b. da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i professori e ricercatori della Scuola;
 - c. da tre allievi della Scuola indicati dell'Assemblea degli allievi;
 - d. da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali nominato dalla **Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore**;
2. Il Direttore, sentito il Presidente della Biblioteca, può nominare un esperto come ulteriore componente del Comitato stesso.
3. Tutti i componenti restano in carica per un biennio e il loro mandato può essere rinnovato.
4. Al Comitato scientifico spetta:
 - a. formulare i criteri generali di sviluppo del patrimonio bibliografico e librario della Scuola;
 - b. approvare la proposta di budget preventivo annuale e triennale da presentare al Consiglio Direttivo e deliberare in merito all'utilizzazione del budget preventivo assegnato e alle eventuali variazioni dello stesso;
 - c. esprimere parere obbligatorio sulle proposte di cui all'art. 3 comma 2;
 - d. approvare il piano annuale di attività;
 - e. esprimere pareri su ogni questione proposta alla sua attenzione dagli organi della Scuola;
 - f. definire i criteri generali per l'offerta dei servizi della Biblioteca.
5. Il Comitato scientifico è costituito con provvedimento del Direttore della Scuola e si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 6

Amministrazione

1. Il Segretario Generale della Scuola provvede a dotare il Centro delle risorse strumentali e di personale necessarie a garantirne il funzionamento amministrativo e gestionale. A tal fine individua tra il personale tecnico e amministrativo il soggetto dotato di qualificazione ed esperienza necessarie per ricoprire il ruolo di Bibliotecario della Scuola.
2. Il Bibliotecario della Scuola provvede alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Centro, in particolare provvede:
 - a. a dare attuazione alle delibere del Comitato scientifico;
 - b. a supportare il Presidente nella predisposizione del piano annuale delle attività, degli altri strumenti di programmazione e della proposta di budget previsionale annuale e triennale;
 - c. a gestire il budget previsionale annuale assegnato al Centro dal Consiglio Direttivo, secondo le indicazioni del Comitato Scientifico;
 - d. a presentare annualmente al Comitato scientifico e agli organi della Scuola le relazioni sulle attività svolte dal Centro e sull'utilizzo del budget assegnato;
 - e. a predisporre tutti gli atti e provvedimenti necessari al funzionamento del Centro da sottoporre alla firma del Segretario Generale o dei dirigenti;

- f. a vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e a esercitare le altre attribuzioni previste dalla normativa e dagli atti e provvedimenti del Segretario Generale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di *privacy*.
3. Il Bibliotecario della Scuola partecipa alle sedute del Comitato scientifico e ne redige il verbale.

Art. 7

Disposizioni generali

1. Le attività svolte dai componenti accademici e dagli allievi nell'ambito del Comitato Scientifico sono a titolo gratuito e costituiscono dovere istituzionale.
2. Ai membri di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) e comma 2 è assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività presso il Comitato scientifico del Centro.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore della Scuola ed entra in vigore a decorrere dalla data stabilita nello stesso.